



COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE Num. 75

OGGETTO: MODIFICHE AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019/2021

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTIQUATTRO del mese di LUGLIO alle ore 11,00 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale nelle forme di legge. All'appello risultano

presenti:

ON. ETTORE LIGUORI SINDACO
DOTT. SERGIO DI BLASI VICE SINDACO
ARCH. ANTONIO GRECO ASSESSORE

assenti:

Assessori Presenti N°. 3

Assessori Assenti N°.

//

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Francesca Faracchio, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO On. ETTORE LIGUORI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI PISCIOCCA

Provincia di Salerno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **MODIFICHE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019/2020/2021.**

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 39 della Legge n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della Legge n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3, comma 10 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'Ente;

Richiamato l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici e il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del

D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

Considerato che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate in Gazzetta Ufficiale soltanto il 27 luglio u. s.;

Considerato che tali linee guida fissano due importanti principi:

- 1) *Gli enti territoriali opereranno, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;*
- 2) *Le linee guida, adottate con decreti di natura non regolamentare definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore;*

Dato atto che, alla luce delle linee guida emanate, il concetto di fabbisogno di personale implica un'attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto un duplice profilo:

- quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla missione dell'amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
- qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare.

Evidenziato che le linee di indirizzo tendono dunque a favorire cambiamenti organizzativi che superino i modelli di fabbisogno fondati sulle logiche delle dotazioni organiche storiche, a loro volta discendenti dalle rilevazioni di carichi di lavoro superate sul piano dell'evoluzione normativa e dell'organizzazione del lavoro e delle professioni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 29.03.2019 avente ad oggetto "Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021 e ricognizione annuale delle ecedenze di personale";

Rilevato che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 557 e 557 quater, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 475.349,24 (valore medio della spesa di personale del triennio 2011/2012/2013);

Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Considerati, inoltre, i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Visto l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014, e s.m.i., il quale prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

Considerato che nell'anno 2018 non si sono verificate cessazioni;

Dato atto:

- che nell'anno 2015 non si sono verificate cessazioni;
- che nell'anno 2016 non si sono verificate cessazioni;
- che nell'anno 2017 si sono verificate n. 1 cessazione corrispondente ad un importo annuo di € 29.303,25 al netto degli oneri riflessi;

Considerato che la spesa per il personale in servizio è presumibilmente pari ad € 391.002,47;

Evidenziato che il piano triennale dei fabbisogni di personale si configura come atto di programmazione soggetto a mutamenti in relazione a specifiche esigenze normativo-organizzativo e funzionale;

Preso atto che il Comune di Pisciotta è risultato assegnatario del contributo di euro 41.061,70 a valere sul Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'art. 35 quater del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132 sulla base del progetto predisposto dall'Ente dal titolo "Spiagge sicure Estate 2019";

Ravvisata la necessità e l'urgenza di adottare le misure previste dal suddetto progetto per garantire lo svolgimento delle attività finanziate;

Dato atto che tra le iniziative da adottare rientra l'assunzione a tempo determinato di agenti di polizia locale da impiegare nel periodo estivo e precisamente fino al 15 settembre 2019, per attività di contrasto all'abusivismo commerciale;

Evidenziato che le suddette assunzioni sono finanziate integralmente dal contributo ministeriale;

Ritenuto di provvedere all'assunzione di n. 10 (dieci) agenti di polizia comunale (Categoria economica C1) per n. 18 ore settimanali con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 15.09.2019;

Dato atto che le suddette assunzioni comportano un aumento della spesa del personale di euro 21.559,57;

Dato atto che la spesa sostenuta per le assunzioni a tempo determinato nell'anno 2009 è stata pari ad euro 28.925,21, al netto delle spese del personale assunto ai sensi dell'art. 110 del Testo Unico degli Enti locali;

Evidenziato, in ogni caso, che, così come specificato dalla circolare del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno, prot. n. 13301/110(5) Uff. II - Ord. e Sic. Pubbl. del 27 febbraio 2019 circa il progetto in questione, l'assunzione di personale della Polizia locale a tempo determinato potrà avvenire in deroga all'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Richiamato l'articolo 36 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, il quale dispone: "... *per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti*";

Verificato che il Comune di Pisciotta non dispone di graduatorie per l'assunzione a tempo determinato di agenti di polizia locale e l'imminente periodo di assunzione non consente di svolgere la procedura selettiva;

Richiamato l'art. 92 del D.Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale "*Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti*";

Ritenuto di provvedere alle suddette assunzioni richiedendo l'autorizzazione al limitrofo Comune di Centola all'utilizzo dell'attività lavorativa dei primi dieci agenti risultati idonei in occasione dell'ultima selezione pubblica per assunzioni, presso il Comune di Centola, di personale per esigenze stagionali;

Verificato il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Dato atto che il PTFP si configura come un atto di programmazione che deve essere adottato dal competente organo deputato all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Dato atto che il piano deve essere sottoposto ai controlli previsti dai rispettivi ordinamenti anche al fine di verificare la coerenza con i vincoli di finanza pubblica;

Richiamato l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio");

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il disastro finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente, nonché il C.C.N.L. dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni e Autonomie Locali;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

1. Di **confermare** il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 29.03.2019, con le modifiche indicate nei punti successivi e dando atto che:
 - a. la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 475.349,24;
 - b. a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della riconoscenza delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
 - c. la consistenza dei dipendenti in servizio comporta una spesa presunta pari a € 391.002,47;
2. Di **provvedere** all'assunzione di n. 10 (dieci) agenti di Polizia Comunale (Categoria Economica C1) per n. 18 (diciotto) ore settimanali e fino al 15.09.2019, attraverso l'utilizzo dell'attività lavorativa di dipendenti di altro Ente, così come esplicitato in premessa, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 267/2000;
3. Di **demandare** ai Responsabili dei Settori competenti il compimento di tutti gli atti di gestione consequenziali;
4. Di **dare atto** che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di

- bilancio”, nonché i limiti imposti dall’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);
5. Di **demandare** al Responsabile del Settore Economico - Finanziario la trasmissione del presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
 6. Di **demandare** al Responsabile del Settore Amministrativo la trasmissione del presente Piano alle organizzazioni sindacali.




Parere di regolarità contabile inerente la verifica degli effetti diretti ed indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell’Ente (art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000):
FAVOREVOLE

il Responsabile del Servizio
dott.ssa Felicia Saturno



Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (art. 49 e art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000): **FAVOREVOLE**

il Responsabile del Servizio
dott.ssa Francesca Faracchio



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili di Servizio competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Di **approvare** l'allegata proposta di deliberazione, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di **dichiarare**, con separata ed analoga votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi (*art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000*).

Dalla Residenza Municipale, 12.08.2019



La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24.07.2019

- Perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000);
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, 12.08.2019



In data odierna viene data comunicazione del presente verbale ai Sigg. Capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, 12.08.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Francesca Faracchio

